

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – La Legge 13 dicembre 2023, n. 190: il nuovo ordinamento delle professioni delle guide turistiche



PNRR

*Dossier*

La Missione 1, Componente 3, Riforma 4.1 del PNRR prevede la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche. La riforma è finalizzata a *dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza*, in coerenza con le indicazioni provenienti dall'ordinamento comunitario. Attraverso l'applicazione sistematica e omogenea della riforma il PNRR mira, altresì, a regolamentare i principi fondamentali della professione e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale. Tale standardizzazione potrà produrre effetti positivi sul mercato dell'offerta turistica.

La M1C3 Riforma 4.1 ha trovato attuazione con l'emanazione della L. 13 dicembre 2023 n. 190 – *Disciplina della professione di guida turistica* e s.m.i.<sup>1</sup> e del Regolamento di cui al DM turismo 26 giugno 2024, n. 88 *recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190*.

I tratti fondamentali della riforma sono:

- individuazione delle attività consentite alle guide turistiche;
- previsione di un esame annuale d'idoneità per l'accesso alla professione;
- disciplina del regime applicabile agli operatori esteri, comunitari e non comunitari;
- istituzione, presso il Ministero del turismo, un elenco al quale sono iscritte le guide turistiche;
- previsione, per le Regioni, della possibilità di organizzare corsi di formazione per il conseguimento di ulteriori specializzazioni da parte delle guide turistiche.

### **1. La Legge 13 dicembre 2023, n. 190**

Come precisato dall'art. 1 la legge 13 dicembre 2023, n. 190, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera e)<sup>2</sup>, della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, e stabilisce i principi fondamentali della professione ai sensi del citato art. 117, terzo comma, della Costituzione.

---

<sup>1</sup> La legge n. 190/2023 è stata oggetto di un importante intervento di revisione che ne ha uniformato il contenuto ai rilievi sollevati in sede eurounitaria.

<sup>2</sup> Il quale attribuisce alla legislazione esclusiva statale la moneta, la tutela del risparmio e mercati finanziari; la *tutela della concorrenza*; del sistema valutario; del sistema tributario e contabile dello Stato; l'armonizzazione dei bilanci pubblici e la perequazione delle risorse finanziarie.

Le regioni, sono quindi chiamate a disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla L. 190/20233.

### **1.1 La guida turistica: definizione**

Ai sensi dell'art. 2, L. n. 190/2023 si definisce *guida turistica* il professionista che abbia conseguito il titolo a seguito di *esame di abilitazione*, o in possesso di titoli di abilitazione conseguiti all'estero o, infine, già abilitato alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 190/2023<sup>4</sup>.

Costituiscono attività propria della professione di guida turistica *l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.*

La visita guidata, oggetto dell'attività della guida turistica, ha il fine di:

- a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;
- b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
- c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

### **1.2 L'esercizio della professione di guida turistica**

Ferma restando l'ipotesi dell'esercizio della professione da parte di persone già abilitate alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 190/2023, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione o al riconoscimento della

<sup>3</sup> A tal proposito si precisa che l'applicazione dei principi contenuti nella L. n. 190/2023 trovano applicazione rispetto alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 13, L. n. 190/2023 le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2023 sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento.

qualifica professionale conseguita all'estero e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale (art. 3).

Detti requisiti non sono richiesti per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale o nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione<sup>5</sup>.

Negli istituti e nei luoghi della cultura<sup>6</sup>, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

### **1.3 L'esame di abilitazione alla professione di guida turistica**

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, ai sensi dell'art. 4, L. n. 190/2023, con cadenza almeno annuale ed è finalizzato ad accertare la professionalità del candidato.

Sul punto l'art. 2 del DM Turismo n. 88/2024 precisa che il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul proprio sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, organizza sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. Il bando indica le modalità ed i termini di presentazione della domanda e prevede, altresì, le modalità del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento delle procedure di esame.

I soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame stabilito in euro 10,00 (art. 28 DM Turismo n. 88/2024).

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica si compone di tre prove:

<sup>5</sup> Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

<sup>6</sup> L'art. 101 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 definisce istituti e luoghi della cultura:

- *i musei*: strutture permanenti che acquisiscono, catalogano, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- *le biblioteche*: strutture permanenti che raccolgono, catalogano e conservano un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicurano la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- *gli archivi*: strutture permanenti che raccolgono, inventariano e conservano documenti originali di interesse storico e ne assicurano la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- *le aree archeologiche*: siti caratterizzati dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- *i parchi archeologici*: ambiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come museo all'aperto;
- *i complessi monumentali*: insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

- prova scritta;
- prova orale;
- prova tecnico-pratica.

Le tre prove riguardano le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera<sup>7</sup>.

Come chiarito dall'art. 3, comma 3 del DM Turismo n. 88/2024 per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punti. Alla prova orale e alla prova tecnico-pratica sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25 punti nella prova scritta.

La prova orale valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti e consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2 (art. 3, comma 6, DM Turismo n. 88/2024).

La legge esonera dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, abbiano conseguito nella lingua straniera un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

La prova tecnico-pratica, infine, valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre visite guidate e di fornire informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera scelta dal candidato.

L'art. 3, comma 8, del DM Turismo n. 88/2024 precisa che *l'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte le prove previste.*

### **1.3.1 I requisiti per la partecipazione all'esame di abilitazione professionale**

Il secondo comma del citato art. 4, L. n. 190/2023, precisa che per partecipare all'esame di abilitazione professionale di guida turistica occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;

---

<sup>7</sup> La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta nelle materie indicate dalla normativa vigente. A tal proposito si segnala che l'art. 3, comma 4 del DM Turismo n. 88/2024 ha aggiunto la *disciplina dei beni culturali e del paesaggio* come materia ulteriore rispetto a quelle elencate dall'art. 4, comma 1, della L. n. 190/2023.

- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.

L'art. 1, comma 2 del DM turismo n. 88/2024, prevede che i requisiti testé illustrati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando.

L'individuazione di ulteriori materie di esame e la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione sono affidate ad decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 190/2023<sup>8</sup>, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

### **1.3.2 La Commissione esaminatrice**

L'art. 4 del DM Turismo n. 88/2024 precisa che la Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed è composta da cinque membri effettivi, incluso il Presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova orale e tecnico-pratica, al fine della valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche del candidato. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.

---

<sup>8</sup> Ma il termine in questione non sembra avere carattere perentorio.

Nella prima riunione, la Commissione nomina un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora le circostanze lo richiedano, è fatta salva la possibilità di nominare sottocommissioni d'esame, nonché membri supplenti.

La Commissione, prima dello svolgimento delle prove d'esame:

- articola il programma delle materie oggetto delle prove d'esame;
- fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi;
- individua le modalità di valutazione delle prove.

L'incarico di componente della Commissione dà diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **1.4 L'elenco nazionale delle guide turistiche**

L'art. 5 della L. n. 190/2023 istituisce, presso il Ministero del turismo l'elenco nazionale delle guide turistiche al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione;
- b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, in quanto in possesso di titoli di abilitazione conseguiti all'estero;
- c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore L. n. 190/2023.

L'elenco nazionale, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento (di cui al successivo art. 7, comma 3, in merito cfr. *infra*), con indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere.

L'elenco nazionale è realizzato, gestito e reso pubblico attraverso apposita piattaforma informatica dal Ministero del Turismo<sup>9</sup>.

Per ogni soggetto iscritto nell'elenco nazionale sono indicati, ai sensi del comma 3, del citato art. 5, L. n. 190/2023 e dell'art. 5, comma 2 del DM Turismo n. 88/2024:

- a) numero di iscrizione;
- b) nome, cognome e codice fiscale;
- c) data di conseguimento dell'abilitazione;
- d) eventuali specializzazioni e relativa data di conseguimento;
- e) lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione
- f) eventuali ulteriori lingue conosciute e comprovate ai sensi di legge;

<sup>9</sup> Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica la legge autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata, inoltre, la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

- g) data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento;
- h) titolo di studio.

*Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo, dietro richiesta, un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione<sup>10</sup>.*

Il rilascio del tesserino è subordinato al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in euro 30,00.

L'elenco nazionale, ai sensi dell'art. 6, del DM Turismo n. 88/2024, è suddiviso nelle due sezioni di seguito riportate:

- a) una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale e delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2023 che ne abbiano fatto richiesta<sup>11</sup>;
- b) una sezione ove sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n.190.

In corrispondenza dei dati personali di ciascuna guida, indicati nelle sezioni di cui alle lettere a) e b), sono individuate opzioni selezionabili che descrivono le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione (art. 6, comma 2, del DM Turismo n. 88/2024).

#### **1.4.1 La Verifica delle domande**

Ai sensi dell'art. 7, DM Tesoro n. 88/2024, il Ministero del turismo verifica l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione. Sulle domande di iscrizione nell'elenco presentate dalle guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni o province alla data di

<sup>10</sup> Nelle more del rilascio del tesserino o in caso di furto o smarrimento dello stesso, comprovato dalla relativa denuncia, le guide turistiche possono esercitare la professione esibendo all'occorrenza documentazione attestante l'iscrizione nell'elenco (art. 9, comma 1, secondo periodo, DM Turismo n. 88/2024). Inoltre, in attesa della realizzazione della piattaforma informatica dedicata, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.C.M. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti, ovvero utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso.

<sup>11</sup> Le guide turistiche possono essere iscritte nell'elenco nazionale a seguito della presentazione di una specifica domanda in via telematica al Ministero del turismo.



entrata in vigore della L. n. 190/2023, il Ministero provvede ad iscrivere la specializzazione relativa all'ambito territoriale per il quale le stesse hanno già conseguito l'abilitazione e ad annotare le conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto.

Il Ministero del turismo provvede, altresì, all'aggiornamento dell'elenco nazionale a seguito della comunicazione delle specializzazioni acquisite, delle eventuali certificazioni o altre attestazioni equivalenti della conoscenza delle lingue straniere in un grado non inferiore al livello di competenza B2 e dell'adempimento dell'obbligo periodico di aggiornamento professionale.

### **Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero**

I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo, come ribadito dall'art. 14 del DM Turismo n. 88/2024, a svolgere la loro attività in Italia su base temporanea ed occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate dalla normativa tecnica.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di guida turistica.

L'attività di guida turistica svolta per non più di sessanta giorni annui, e comunque per non più di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati, è considerata avente carattere temporaneo e occasionale.

Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al Ministero del turismo, mediante procedura on line disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale [www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it), la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi l'attività di guida turistica, specificandone i singoli periodi. La dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e ha validità di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo.

Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

La dichiarazione telematica è corredata da:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) attestazione comprovante il possesso della qualifica di guida turistica;

- c) certificazione dell'autorità competente che attesti che il professionista è legalmente stabilito in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera per svolgervi l'attività di guida turistica e che non gli è vietato di esercitarla, anche su base temporanea;
- d) prova che il prestatore abbia esercitato la professione di guida turistica per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni qualora provenga da un Paese in cui la professione non è regolamentata.

Per le ipotesi di esercizio della professione in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa, nel caso in cui il Ministero del turismo lo ritenga necessario, la qualifica professionale di guida turistica è riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, indetta dal Ministero del turismo con bando pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza almeno annuale. La prova attitudinale consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte ad accertare la professionalità del candidato e a verificare le sue conoscenze professionali e linguistiche .

Detto bando indica:

- le modalità ed i termini di presentazione della domanda di ammissione alla prova;
- i documenti da allegare;
- le modalità del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento della procedura di esame.

La prova attitudinale consiste in un esame scritto e in uno orale, per ciascuno dei quali può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se il candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25 punti. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta in una o più delle seguenti materie:

- a) storia dell'arte;
- b) geografia;
- c) storia;
- d) archeologia;
- e) diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica;
- f) disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana stabilito in euro 40,00 (art. 30, DM Turismo n. 88/2024). Il versamento del contributo di euro 40,00 è richiesto anche ai soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale di guida turistica in uno Stato diverso da quelli testé elencati.

La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta e valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del richiedente in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

La commissione esaminatrice è nominata, ai sensi dell'art. 17, DM Turismo n. 88/2024, con provvedimento del Ministero del turismo ed è composta da cinque membri effettivi, incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame. La commissione, prima dello svolgimento delle prove, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione delle stesse.

Ai fini dell'esercizio in maniera stabile dell'attività di guida turistica da parte dei cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in alternativa alla prova attitudinale testé, è prevista, a scelta del richiedente, la misura compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente accompagnato dalla formazione complementare.

Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della professione sotto il controllo e la responsabilità di un professionista abilitato, che cura l'apprendimento delle conoscenze specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei. Ciascuna guida turistica regolarmente iscritta all'elenco nazionale, abilitata da almeno tre anni, può assumere la responsabilità del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la propria disponibilità. Sulla base delle candidature pervenute, il Ministero del turismo predispone un apposito elenco nell'ambito del quale designa la guida turistica responsabile del tirocinio,

su proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in apposita sezione della piattaforma, comunica la data di inizio dell'attività e le generalità del tirocinante. È richiesta la partecipazione del tirocinante ad almeno due visite guidate per ciascun mese di tirocinio. La formazione complementare è erogata tramite corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il tirocinio di adattamento ha una durata determinata dal Ministero del turismo fino a un massimo di ventiquattro mesi. Il Ministero del turismo, provvedendo su specifica istanza dell'interessato, può ridurre la durata del tirocinio di adattamento, previa valutazione delle conoscenze, abilità e competenze attestate dal richiedente e acquisite nel corso dell'esperienza professionale maturata, nonché della formazione complementare ricevuta. Il tirocinio di adattamento è oggetto di valutazione finale da parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione complementare certificata e di una relazione redatta dal professionista responsabile, in cui è illustrata l'attività svolta dal tirocinante e i risultati conseguiti ed è espresso un parere sull'idoneità allo svolgimento dell'attività di guida turistica. Il Ministero del turismo esprime la valutazione finale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione redatta dal professionista responsabile del tirocinio e, in caso di esito favorevole, iscrive automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio di adattamento può essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato.

L'art. 20 del DM Turismo n. 88/2024 ribadisce che soggetti in possesso della qualifica di guida turistica in conformità alla normativa di uno Stato diverso dalla Svizzera e non membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

### **1.5 Le specializzazioni e l'aggiornamento**

Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7).

Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

Sul punto l'art. 21 del DM Turismo n. 88/2024 dopo aver ribadito che sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di aggiornamento le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero del turismo, ha precisato che le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2023, si considerano specializzate con riferimento all'ambito territoriale per il quale hanno già conseguito l'abilitazione, a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L. n. 190/2023, gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento sono individuati con uno o più decreti del Ministro del turismo da adottare<sup>12</sup> entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 190/2023<sup>13</sup>. Detti decreti sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

I costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento, nonché i costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di formazione complementare, variabili a seconda delle peculiarità del corso, sono interamente a carico dei partecipanti (art. 31, DM Turismo n. 88/2024).

### **1.5.1 I corsi di specializzazione**

Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui è stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di specializzazione dal contenuto teorico e pratico, finalizzati all'ulteriore specializzazione nella professione di guida turistica, negli diversi ambiti tematici e territoriali (art. 22, DM Turismo n. 88/224). In particolare, gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati come di seguito<sup>14</sup>:

- a) area storico-artistica;
- b) area archeologica;
- c) area storico-demo-etno-antropologica;
- d) area enogastronomica;

<sup>12</sup> Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengono opportuno ascoltare.

<sup>13</sup> Ma detto termine non sembra avere carattere perentorio.

<sup>14</sup> Con successivi decreti del Ministro del turismo possono essere individuati eventuali ulteriori ambiti tematici di specializzazione.

- e) area scientifica tecnologica;
- f) patrimonio religioso;
- g) patrimonio museale;
- h) tecniche di comunicazione per persone con disabilità;
- i) tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza e la terza età;
- l) patrimonio monumentale italiano;
- m) patrimonio musicale italiano.

Gli ambiti territoriali di specializzazione corrispondono al territorio di ciascuna provincia, regione e provincia autonoma dello Stato o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia.

La partecipazione ai corsi di specializzazione da parte della guida turistica iscritta nell'elenco nazionale è ammessa indipendentemente dal luogo di residenza.

I corsi di specializzazione sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. I corsi di specializzazione hanno una durata minima di cinquanta ore, con frequenza obbligatoria, al termine delle quali viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite da ciascun partecipante, previa verifica finale da parte dell'ente di formazione.

A seguito del rilascio del certificato attestante le competenze acquisite, la guida turistica può presentare richiesta di annotazione della specializzazione conseguita nell'elenco nazionale in corrispondenza dei propri dati personali.

### **1.5.2 I Corsi di aggiornamento professionale**

Il Ministero del turismo autorizza, ai sensi dell'art. 23, DM Turismo n. 88/2024, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui è stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento professionale, che consistono in attività formative, dal contenuto teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame e di specializzazione. Le attività di aggiornamento sono dirette all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale in caso di specializzazione, all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali delle guide turistiche.

I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. La partecipazione ai corsi è ammessa indipendentemente dal luogo di residenza della guida turistica.

Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o più corsi di aggiornamento ogni tre anni. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante il perfezionamento di un corso di specializzazione. Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo idonea attestazione di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nazionale.

### **1.6 Prerogative, compensi e obblighi delle guide turistiche**

Le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale e munite di tesserino personale di riconoscimento hanno diritto, ai sensi dell'art. 9, L. n. 190/2023, all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Il successivo art. 10 precisa che compensi dovuti alle guide turistiche per le prestazioni professionali prestate devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Ai sensi dell'art. 11 la guida turistica, nell'esercizio della propria attività, ha l'obbligo di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

### **1.7 Divieti e sanzioni**

L'art. 12, comma 1, della L. n. 190/2023 fa espresso divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, in violazione della legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale.

La norma fa, altresì, divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica (art. 12, comma 2).

Il successivo comma 3 vieta alle agenzie di viaggio, ai *tour operator* e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello

svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine è fatto obbligo a detti soggetti di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

L'accesso delle guide turistiche negli istituti e nei luoghi della cultura è libero (art. 12, comma 4). A presidio di questo principio il quarto comma dell'art. 12 fa espresso divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.

A tal proposito l'art. 24 del DM Turismo n. 88/2024 ha specificato che le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 12, L. n. 190/2023<sup>15</sup> sono accertate dai comuni competenti in base al luogo in cui è commesso il fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente.

In particolare, le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 citati sono accertate tramite l'utilizzo di strumentazione preposta alla scansione del codice univoco di identificazione rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con ogni altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva iscrizione della guida turistica nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo.

Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dalle disposizioni in commento ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda, invece l'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale<sup>16</sup>, art. 25 del DM Turismo n. 88/2024 demanda tale attività ai comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale e in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, nonché ad ogni altro soggetto autorizzato in virtù della normativa vigente.

Qualora la violazione di tale divieto sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito, se non può essere determinata in base al luogo della prestazione, appartiene al comune del territorio nazionale

<sup>15</sup> Rispettivamente:

- esercizio abusivo della professione di guida turistica (comma 1);
- utilizzo non autorizzato di segni distintivi della professione di guida turistica (comma 2);
- comportamenti che ostacolano l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività negli istituti e nei luoghi della cultura, anche privati.

<sup>16</sup> Di cui all'art. 12, comma 3, L. n. 190/2023.



che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo, in raccordo con le autorità

Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti testé descritti si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 alle agenzie di viaggio, ai *tour operator*, a ogni altro intermediario di servizi turistici e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

In caso di violazione, da parte della guida turistica, degli *obblighi di comportamento* (di cui all'art. 11 della L. n. 190/2023) si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. L'art. 26 del DM Turismo n. 88/2024 al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento previsti citato dall'art. 11, il comune competente in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi riguardanti i costi della prestazione professionale.

La mancata presentazione della dichiarazione preventiva di avvio della *prestazione temporanea e occasionale*<sup>17</sup> comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

Le funzioni di controllo sono affidate ai comuni i quali provvedono attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 190/2023.

Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente per l'accertamento del fatto illecito e l'applicazione delle sanzioni, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai deve essere, quindi, eseguito in favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.

---

<sup>17</sup> L'art. 14, comma 2 del DM Turismo n. 88/2024 ha precisato che Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di guida turistica.

L'art. 12, infine, contiene un rinvio alla disciplina generale in tema di sanzioni amministrative prevedendo, in particolare, che per quanto non previsto dalla L. n. 190/2023 in tema di procedure sanzionatorie, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.